



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.18800, in data 04/06/2024, con la quale il CNR-ISPRA di Venezia ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione del posizionamento in mare di due strumenti di misura nell'ambito del progetto *JPI Oceans - DeuteroNoise*, nel periodo compreso dall'11 al 17 giugno 2024;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nel tratto di mare in cui saranno posizionati gli strumenti di misura in questione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che dall'11 al 17 giugno 2024, nei punti di coordinate geografiche (WGS84) di seguito elencati, antistanti il litorale dell'Isola di Pellestrina nel Golfo di Venezia, saranno posizionati a cura del CNR-ISPRA di Venezia n. 2 (due) strumenti di misura, con l'impiego dell'unità denominata "LITUS" (VE8041):

- a) **Lat. 45° 17' 4.56" N – Long. 012° 26' 25.44" E (STR-1);**
- b) **Lat. 45° 17' 54.24" N – Long. 012° 27' 8.64" E (STR-2).**

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo di cui al "rende noto", gli specchi acquei, con raggio di metri **100 (cento)** e centro nel punto di coordinate geografiche a) e b), sono interdetti alla navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee, balneazione ed ogni altro uso pubblico, con esclusione dell'unità "LITUS" del CNR-ISPRA di Venezia.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

POSIZIONE DI N. 2 (DUE) STRUMENTI DI MISURA DEL CNR-ISMAR NEL GOLFO DI VENEZIA

